



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO l'art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990;

VISTA la determina n. 35/2025 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, l'avvio di una procedura telematica aperta in ambito comunitario, su piattaforma Consip in modalità ASP, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori per l'edificio sede dell'Autorità, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del medesimo decreto legislativo, per una durata stimata di 8 mesi dall'avvio dell'esecuzione e comunque fino al completamento della fornitura con posa in opera dei climatizzatori oggetto d'appalto ed un valore complessivo stimato di euro 2.007.641,71(IVA esclusa), pari ad euro 2.449.322,89 Iva inclusa;

Vista la nota del 15/04/2025 con la quale l'Ufficio Acquisti e Contratti propone di procedere all'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990, della procedura telematica aperta in ambito comunitario, su piattaforma Consip in modalità ASP, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori per l'edificio sede dell'Autorità,

VISTO quanto rappresentato nella medesima nota e, in particolare, che:

- in data 04/03/2025 è stata pubblicata la procedura telematica aperta in ambito comunitario, su piattaforma Consip in modalità ASP, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori per l'edificio sede dell'Autorità con termine scadenza offerte 10 aprile 2025 ore 15,00;
- nel corso della procedura, anche a fronte di specifica richiesta di chiarimento è emerso che, l'inquadramento della fattispecie in termini di fornitura con posa in opera, non dia

abbastanza rilievo al peso che nel caso di specie è assunto dalla componente lavori e vada quindi modificato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e dunque con le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile;

- stante l'interesse pubblico ad una corretta qualificazione dell'appalto date le conseguenze che a tale qualifica derivano in termini di disciplina applicabile, sussistono i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela ex art.21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i che recita espressamente che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;
- CONSIDERATO altresì che, a fronte del preminente interesse pubblico alla corretta qualifica dell'appalto, l'annullamento in autotutela interviene non solo nei termini previsti dal sopracitato art. 21-octies l. 241/90, ma anche in una fase iniziale della procedura essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte senza che le stesse siano state ancora aperte non ravvisandosi pertanto la lesione degli interessi dei concorrenti tesi esclusivamente alla mera aspettativa al conseguimento dell'aggiudicazione;
- RILEVATO ALTRESÌ che l'annullamento di cui trattasi è conforme ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione;

## **DETERMINA**

posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

DI ANNULLARE D'UFFICIO ai sensi dell'art. 21-nonies comma 1 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. la determina a contrarre n. 35 del 04/03/2025, i relativi atti di gara e la procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi climatizzatori per l'edificio sede dell'Autorità – CIG B5E61B8334 avviata sulla piattaforma telematica Consip in modalità ASP;

DI ANNULLARE le prenotazioni di impegno di spesa assunte con la determinazione suddetta;

DI PRECISARE che saranno fatte salve le attestazioni rilasciate in esito ai sopralluoghi in vista di un eventuale successiva procedura gestita da codesta Autorità, giusta relativa specifica negli eventuali rinnovati atti di gara.

Per il Segretario generale

Determina firmata elettronicamente il 15/04/2025 da:

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**

SERENA STELLA